



***CITTA' DI TREVISE***

***SETTORE TRIBUTI***

***GUIDA DEL CONTRIBUENTE***

***ANNO 2010***



# ***Indice***

## ***I.C.I - GUIDA ALL'IMPOSTA***

- 1. Chi deve pagare*
- 2. Quando si paga*
- 3. Come si paga*
- 4. Determinazione dell'I.C.I.*
- 5. Calcolo I.C.I.*
- 6. L'abitazione principale*
- 7. Le aree fabbricabili*
- 8. La dichiarazione I.C.I.*
- 9. Servizi presso il Settore Tributi*
- 10. Regolamento Comunale*
- 11. Riferimenti normativi*

## ***GUIDA ALLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)***

- 1. Cos'è la "TARSU"*
- 2. Chi è tenuto a pagare la tassa*
- 3. Presupposti della tassa*
- 4. La tassabilità delle superfici*
- 5. Decorrenza della tassa ed obbligo di denuncia*
- 6. Informazioni pratiche sulla presentazione della denuncia*
- 7. Com'è calcolata la tassa*
- 8. Categorie tariffarie*
- 9. Modalità di pagamento della tassa*
- 10. Servizi presso il Settore Tributi*
- 11. Riferimenti normativi*

## ***IL CANONE DI OCCUPAZIONE - NOTIZIE -***

- 1. Quando si applica*
- 2. Da chi è dovuto il Canone*
- 3. Come si determina il Canone*
- 4. Modalità di svolgimento del servizio*

## ***IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - NOTIZIE -***

- 1. Applicazione*
- 2. Soggetti passivi*
- 3. Come si determina l'imposta*
- 4. Modalità di svolgimento del servizio*

## ***INFORMAZIONI UTILI***

- 1. Servizio Peso Pubblico automatizzato*
- 2. Servizio acquedotto*

3. *Sportello Catastale*
4. *Addizionale comunale all'Irpef*

## **I.C.I – GUIDA ALL'IMPOSTA**

### *1. Chi deve pagare*

Sono tenuti al versamento dell'I.C.I. il proprietario di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) o il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti in Italia.

Il locatario, l'affittuario ed il comodatario non hanno invece alcun obbligo agli effetti dell'I.C.I.; soltanto per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing immobiliare) il soggetto tenuto al pagamento è il locatario. Dal 1° gennaio 2001, inoltre, è soggetto passivo di imposta anche il concessionario di aree demaniali.

Nel caso in cui più soggetti siano titolari di diritti sul medesimo immobile, ciascun contitolare è tenuto ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta per la parte corrispondente alla quota della quale è titolare.

### *2. Quando si paga*

L'I.C.I. può essere pagata:

#### In due rate:

LA PRIMA entro il 16 Giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno precedente. (Nel caso di variazione di aliquote da un anno all'altro, è tuttavia consigliabile effettuare i conteggi con le aliquote aggiornate.)

LA SECONDA, dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

#### In unica soluzione: nel mese di GIUGNO.

Nell'ipotesi di immobili venduti nel corso dei primi 6 mesi dell'anno, il contribuente può provvedere al versamento dell'imposta totale dovuta, relativamente ai mesi in cui si è protratto il possesso, entro il termine per il versamento dell'acconto, naturalmente calcolando l'importo dovuto tenendo conto dei parametri validi per l'anno in corso.

Non si è tenuti al pagamento se l'I.C.I. non è superiore ad € 2,07.

Si ricorda che chi non esegue in tutto o in parte entro i termini il pagamento dell'imposta dovuta in acconto e/o a saldo, è sottoposto a sanzione amministrativa pari al 30% più gli interessi di mora sull'importo non versato. Al fine di evitare l'applicazione della suddetta sanzione il contribuente può avvalersi del “ravvedimento operoso” di cui all'art. 13 del D. Lgs. 18.12.97 n. 472.

### *3. Come si paga*

Il versamento dell'I.C.I. può essere effettuato con le seguenti modalità:

- ❖ **Tramite i bollettini intestati al Concessionario della riscossione EQUITALIA SESTRI SPA –TRECATE – NO-ICI c/c n. 88708714.**  
Il bollettino può essere utilizzato per pagare agli sportelli del Concessionario, nella sede comunale a giorni stabiliti o in qualunque ufficio postale.
- ❖ **Tramite pagamento on-line** collegandosi al sito del Concessionario — [www.equitaliasestri.it](http://www.equitaliasestri.it).
- ❖ **Tramite modello F24**

**ATTENZIONE ! A partire dall'anno 2007 gli importi complessivi da versare devono essere arrotondati sul bollettino di pagamento, in base ai seguenti criteri:**

**il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a € 0,49 o per eccesso se è superiore.**

#### *4. Determinazione dell'I.C.I.*

Sono soggetti all'imposta i fabbricati e le aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività d'impresa.

L'imposta è determinata, applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'anno di imposizione, alla base imponibile, calcolata come indicato nelle pagine successive.

Le aliquote in vigore per l'anno 2010, determinate con deliberazione del Commissario Prefettizio, sono le seguenti:

<b>4,5 per mille</b>	Per l'abitazione principale e relativa pertinenza con € 110,00 di detrazione.
<b>5 per mille</b>	Immobili a qualunque uso adibiti classificati o classificabili – caso di rendita presunta – nelle categorie catastali del gruppo A (da A/01 ad A/11), del gruppo B (da B/01 a B/08), del gruppo C (da C/01 a C/07); terreni agricoli; aree fabbricabili
<b>5,7 per mille</b>	Immobili classificati nel gruppo D o classificabili nel gruppo catastale D – ex art. 5 D.Lgs. N. 504/92

**NOTA BENE !!!!!**

**Le aliquote per abitazione principale sono da considerarsi formalmente confermate, ma applicabili per effetto della normativa vigente ex L. n.126/2008 esclusivamente agli immobili ancora soggetti – cat. A/01 - A/08 – A/09 e relative pertinenze.**

#### *5. Calcolo I.C.I*

Per calcolare il valore imponibile dei **fabbricati iscritti in catasto**, occorre conoscere la rendita catastale dell'immobile. Il valore del fabbricato si ottiene moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5% dal 1° gennaio 1997) per uno dei seguenti coefficienti:

<b>100</b>	se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi, laboratori) con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
<b>140</b>	se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B (collegi, convitti, ecc..)
<b>50</b>	se si tratta di immobili classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc..) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
<b>34</b>	se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe) ed E

Si specifica che per i **fabbricati classificati nel gruppo catastale D** (fra i quali quelli adibiti ad attività industriale, opifici, falegnamerie, alberghi, villaggi turistici, teatri, cinematografi ed altro) non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, fino all'anno nel quale non risultino iscritti con l'attribuzione della rendita catastale, il valore imponibile è determinato dagli importi, al lordo degli ammortamenti, che risultano dalle scritture contabili al 1° gennaio di ciascun periodo di imposta (o alla data di acquisizione se successiva), con l'adeguamento derivante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ogni anno con decreto ministeriale.

Per i **terreni agricoli** la base imponibile ai fini I.C.I. è determinata dal reddito dominicale (rivalutato del 25 % a partire dal 1° gennaio 1997) moltiplicato per il coefficiente 75.

Per gli **immobili classificati di interesse storico - artistico**, la rendita catastale è determinata applicando la tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è ubicato il fabbricato.

Per i **fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati**, per il periodo dell'anno nel quale sussistono dette condizioni, l'imposta è ridotta del 50 per cento. Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento comunale I.C.I., l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata e certificata dall'Ufficio Urbanistica a cura e spese del proprietario. In alternativa il contribuente può presentare autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, soggetta a controllo.

## ***6. L'abitazione principale***

**L'abitazione principale, - ad eccezione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A/01- A/08 e A/09 - così come definita dall'art. 10 del Regolamento Comunale vigente in questo Comune, è ESENTE dal pagamento dell'imposta a decorrere dall'anno 2008, conformemente a quanto disposto dalla L. n. 126/2008.**

**Per gli immobili ancora soggetti – cat. A/01 - A/08 – A/09 e relative pertinenze, pur se abitazioni principali – sono ancora applicabili tutte le norme generali di cui al D.Lgs. n. 504/92.**

Pertanto, ai fini di una corretta applicazione della normativa, è necessario riferirsi puntualmente e con attenzione all'art. 10 del Regolamento Comunale, al fine di individuare con precisione **quale** tipologia di immobili sia da considerarsi **abitazione principale esente** in TRECATE.

Si ritiene opportuno riportare integralmente il testo regolamentare.

### **ART. 10**

#### **Abitazione principale e pertinenze**

- 1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria.*
2. Si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'eventuale aliquota ridotta e della detrazione prevista, le seguenti tipologie:

A) *unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il II grado, i quali la utilizzano come abitazione principale e nella stessa acquisiscono la residenza anagrafica.*

A tale scopo il Comune si riserva di richiedere eventuale documentazione in fase di accertamento.

Inoltre, si richiede obbligatoriamente la presentazione della dichiarazione di variazione, nei modi e tempi previsti, al fine di individuare l'immobile oggetto della concessione in uso gratuito ad un familiare.

Nella medesima dichiarazione, in nota, si dovrà anche certificare, a pena di falso, che per l'immobile non è in alcun modo sottoscritto alcun contratto o altro per locazione o dazione di danaro;

B) *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti sanitari o di ricovero o altre strutture similari, a seguito di ricovero permanente.*

Inoltre, si richiede obbligatoriamente la presentazione della dichiarazione di variazione, nei modi e tempi previsti, al fine di specificare l'unità immobiliare di che trattasi e di dichiarare, a pena di falso, che non è locata o concessa in comodato d'uso;

C) *gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;*

D) *l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che nella stessa abbiano la residenza anagrafica;*

E) *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato.*

L'assimilazione all'abitazione principale opera limitatamente ai soggetti passivi che si trovano nel rapporto di parentela sopra previsto con almeno un utilizzatore e in termini percentuali, anche per la detrazione.

Eventuali altri soggetti passivi contitolari, non in rapporto di parentela sopra evidenziato, non beneficiano dell'agevolazione in alcun modo.

3. Agli effetti delle agevolazioni previste in materia di abitazione principale, si considerano parti integranti delle abitazioni principali stesse le sue pertinenze, ai sensi e per gli effetti dell'art.817 del Codice Civile, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale ha la residenza anagrafica sia anche proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione principale.

Specificatamente, si considerano pertinenze dell'abitazione principale i seguenti immobili:

A) *Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7, limitatamente ad una e così dettagliate:*

1) autorimesse o posti auto classificati o classificabili in categoria catastale C/06;  
nel caso di più immobili di questo tipo l'agevolazione andrà applicata conformemente ai seguenti criteri:

- immobile iscritto a catasto nella stessa particella o in particella contigua; nel caso di più immobili così iscritti, le agevolazioni si applicheranno a quello con la rendita maggiore;
  - immobile non iscritto a catasto nella stessa particella o in particella contigua, ma asservito durevolmente all'abitazione principale e non ad altra unità immobiliare appartenente al medesimo soggetto, né locato o concesso in comodato d'uso;
- 2) unità immobiliari adibite a cantina o soffitta - C/02 - ricomprese nella medesima particella catastale dell'abitazione principale o particella contigua;
  - 3) unità immobiliari adibite a tettoia o portico – C/07 – ricomprese nella medesima particella catastale dell'abitazione principale o particella contigua.
4. Resta fermo che l'abitazione principale e la sua pertinenza continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs. n. 504/92 e s.m.i., ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

## *7. Le aree fabbricabili*

Per le aree indicate come edificabili dagli strumenti urbanistici generali (piano regolatore comunale), il valore imponibile è costituito dal valore di mercato al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Tutti i possessori di aree fabbricabili esistenti nel territorio di Trecate, sulla base di quanto stabilito dal piano regolatore generale vigente, dovranno procedere, pertanto, ad una attenta quantificazione della base imponibile ai fini I.C.I.

Ai fini della suddetta valutazione si può fare riferimento ai valori minimi di accertamento stabiliti da questa Amministrazione, e così specificati:

con atto del Commissario Prefettizio n.28 del 26/04/2010	
<b>AREE RESIDENZIALI</b>	<b>Euro 50,84/mq</b>
<b>AREE PRODUTTIVE</b>	<b>Euro 36,62/mq</b>
<b>AREE DESTINATE AL SERVIZIO AUSILIARIO PER TRASPORTO MERCI</b>	<b>Euro 25,63/mq</b>
<b>AREE COMMERCIALI</b>	<b>Euro 42,28/mq</b>
<b>AREE DIREZIONALI</b>	<b>Euro 30,60/mq</b>
<b>AREE RICETTIVE/RICREATIVE</b>	<b>Euro 58,41/mq</b>
<b>AREE INDUSTRIALI – ARTIGIANALI DI RIORDINO E NUOVO IMPIANTO, AMBITO SOGGETTO A PIANIFICAZIONE ESECUTIVA (P.I.P) –</b>	
<b>** RIDUZIONE DEL 20% SUL VALORE DI RIFERIMENTO</b>	<b>Euro 29,30/mq</b>
<b>AREE RESIDENZIALI DI NUOVA EDIFICAZIONE – AREE DA TRASFORMARE PER SERVIZI (A.T.S.)</b>	
<b>**RIDUZIONE DEL 60% SUL VALORE DI RIFERIMENTO DA CONTEGGIARE SULL'INTERA QUOTA DI SUPERFICIE</b>	<b>Euro 20,34/mq</b>
<b>AREE RESIDENZIALI DI NUOVA EDIFICAZIONE – DENSITA' RIDOTTA IN AREE RESIDENZIALI (DENSITA' RIDOTTA + PEC)</b>	
<b>**RIDUZIONE DEL 20% SUL VALORE DI RIFERIMENTO</b>	

con atto del Consiglio Comunale n.5 del 08/02/2010

**AREE P.E.E.P.**

**Euro 28,41/mq**

con atto della Giunta Comunale n.39 del 22/02/2000:

**AREE P.E.C. – RIDUZIONE DEL 15% SUL VALORE DI RIFERIMENTO**

**AREE A DENSITA' RIDOTTA – RIDUZIONE DEL 15% SUL VALORE DI RIFERIMENTO**

Occorre precisare che i suddetti valori, quali limiti minimi di accertamento, non pregiudicano altre diverse maggiori valutazioni, ritenute congrue e applicate dai contribuenti in sede di stipula di contratti, redazione di atti soggetti a registrazioni o presentazioni di dichiarazione. Ogni omissione relativa alla dichiarazione di terreni con destinazione edificatoria e al pagamento in conformità con la diversa base imponibile prevista, verrà sanzionato nei termini e modi previsti dalla Legge.

## ***8. La dichiarazione I.C.I***

Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione I.C.I soltanto nei casi previsti dalla legge. La dichiarazione I.C.I, redatta negli appositi modelli ministeriali, deve essere presentata entro la data stabilita per la presentazione della dichiarazione IRPEF o IRES (solitamente 31 luglio di ogni anno). Il modello di dichiarazione, da compilare in tre copie, è disponibile presso gli uffici comunali e può essere presentato a mano al Settore Tributi che è tenuto a rilasciare la ricevuta, o spedito tramite il servizio postale per raccomandata. La dichiarazione, una volta presentata, ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modifiche dei dati ed elementi dichiarati.

## ***9. Servizi presso il Settore Tributi***

### **1) CONTROLLO RENDITE ATTRAVERSO LO **SPORTELLLO CATASTALE****

II° Piano Palazzo Municipale

MARTEDI' – dalle ore 8.45 alle ore 12.15

GIOVEDI' – dalle ore 8.45 alle ore 12.15 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00

### **2) CALCOLO ICI GRATUITO per soggetti titolari di sola abitazione principale e reddito ISEE minimo.**

### **3) CALCOLO ICI ON LINE – sito del Comune di Trecate – [www.comune.trecate.no.it](http://www.comune.trecate.no.it).**

## ***10. Regolamento Comunale***

Il Comune di Trecate, nel rispetto delle norme generali e delle leggi speciali vigenti in materia, ha approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

Il testo del Regolamento è disponibile, per consultazione ed accesso agli atti, presso lo sportello del Settore Tributi. Inoltre, può essere scaricato dal sito del Comune di Trecate, [www.comune.trecate.no.it](http://www.comune.trecate.no.it), cliccando alla voce "Regolamenti".

## ***11. Riferimenti normativi***

- 1) Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successivi integrazioni e modificazioni;
- 2) Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
- 3) Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471/472/473
- 4) Legge 27 luglio 2000, n. 212

- 5) Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- 6) Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248
- 7) Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286
- 8) Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007)
- 9) Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008)
- 10) Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge Finanziaria per il 2009)
- 11) Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria per il 2010)
- 12) Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili – Comune di Trecate

Varia e numerosa è anche la giurisprudenza in materia della quale non è possibile dar conto in modo sintetico.

Per ogni informazione più dettagliata, pertanto, è possibile rivolgersi al Settore Tributi.

## ELENCO DELLE CATEGORIE CATASTALI

<b>cat.</b>	<b>descrizione</b>	<b>valore ai fini ICI</b>	<b>somma da versare</b>
A/1 (R/1)	Abitazione signorile	Rendita per 100	Valore per aliquota
A/2 (R/1)	Abitazione civile	Rendita per 100	Valore per aliquota
A/3 (R/1)	Abitazione economica	Rendita per 100	Valore per aliquota
A/4 (R/1)	Abitazione popolare	Rendita per 100	Valore per aliquota
A/5 (R/1)	Abitazione ultrapopolare	Rendita per 100	Valore per aliquota
A/6 (R/3)	Abitazione rurale	Rendita per 100	Valore per aliquota
A/7 (R/2)	Abitazioni in villini	Rendita per 100	Valore per aliquota
A/8 (R/2)	Abitazioni in ville	Rendita per 100	Valore per aliquota
A/9 (P/5)	Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici	Rendita per 100	Valore per aliquota
A/10 (T/7)	Uffici e studi privati	Rendita per 50	Valore per aliquota
A/11 (R/3)	Abitazioni tipiche dei luoghi	Rendita per 100	Valore per aliquota
B/1 (P/1)	Collegi, convitti educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme	Rendita per 140	Valore per aliquota
B/2 (P/2)	Case di cura e ospedali	Rendita per 140	Valore per aliquota
B/3 (P/3)	Prigioni e riformatori	Rendita per 140	Valore per aliquota
B/4 (P/4)	Uffici pubblici	Rendita per 140	Valore per aliquota
B/5 (P/4)	Scuole e laboratori scientifici	Rendita per 140	Valore per aliquota
B/6 (P/5)	Biblioteche, musei, gallerie, accademie, circoli ricreativi e culturali senza fine di lucro, che non hanno sede in edifici della categoria A/9	Rendita per 140	Valore per aliquota
B/7 (V/4)	Cappelle e oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	Rendita per 140	Valore per aliquota
B/8 (T/2)	Magazzini sotterranei per depositi di derrate	Rendita per 140	Valore per aliquota
C/1 (T/1)	Negozi e botteghe	Rendita per 34	Valore per aliquota
C/2 (T/2)	Magazzini e locali deposito (cantine e soffitte con rendite autonome)	Rendita per 100	Valore per aliquota
C/3 (T/2)	Laboratori per arti e mestieri	Rendita per 100	Valore per aliquota
C/4 (T/3)	Fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro	Rendita per 100	Valore per aliquota
C/5 (V/2)	Stabilimenti balneari e di acque curative senza fine di lucro	Rendita per 100	Valore per aliquota
C/6 (R/4)	Box o posti auto pertinenziali	Rendita per 100	Valore per aliquota
C/6 (T/5)	Autosilos, autorimesse (non pertinenziali), parcheggi a raso aperti al pubblico	Rendita per 100	Valore per aliquota
C/6 (T/6)	Stalle, scuderie e simili	Rendita per 100	Valore per aliquota
C/7 (T/2)	Tettoie chiuse o aperte	Rendita per 100	Valore per aliquota
D/1 (Z/1)	Opifici	Rendita per 50	Valore per aliquota
D/2 (Z/4)	Alberghi, pensioni e residences	Rendita per 50	Valore per aliquota
D/3 (Z/5)	Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (arene, parchi-giochi)	Rendita per 50	Valore per aliquota
D/4 (V/5)	Case di cura e ospedali con fine di lucro	Rendita per 50	Valore per aliquota
D/5 (Z/3)	Istituti di credito, cambio e assicurazione	Rendita per 50	Valore per aliquota
D/6 (V/6)	Fabbricati, locali ed aree attrezzate per esercizio sportivi con fine di lucro	Rendita per 50	Valore per aliquota

D/7 (Z/1)	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni	Rendita per 50	Valore per aliquota
D/8 (Z/2)	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni	Rendita per 50	Valore per aliquota
D/9 (Z/8)	Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo e ponti privati soggetti a pedaggio	Rendita per 50	Valore per aliquota
D/10 (Z/2)	Fabbricati per funzioni produttivi connesse alle attività agricole	Rendita per 50	Valore per aliquota
D/11 (T/7)	Scuole e laboratori scientifici privati	Rendita per 50	Valore per aliquota
D/12 (Z/8)	Posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari	Rendita per 50	Valore per aliquota
E/1	Stazioni per servizi di trasporto	Rendita per 34	Valore per aliquota
E/2	Ponti comunali a pedaggio	Rendita per 34	Valore per aliquota
E/3	Fabbricati per esigenze pubbliche	Rendita per 34	Valore per aliquota
E/4	Recinti chiusi per esigenze pubbliche	Rendita per 34	Valore per aliquota
E/5	Fortificazioni	Rendita per 34	Valore per aliquota
E/6	Fari, semafori, torri per orologio	Rendita per 34	Valore per aliquota
E/7	Fabbricati per esercizio di culti	Rendita per 34	Valore per aliquota
E/8	Cimiteri	Rendita per 34	Valore per aliquota
E/9	Edifici particolari non compresi nelle categorie precedenti	Rendita per 34	Valore per aliquota

**N.B.: le rendite annotate negli atti catastali, anche se attribuite in data recente, non comprendono la rivalutazione del 5% disposta, a partire dal 1° gennaio 1997, dall'art. 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662**

**Fra le parentesi sono evidenziate le possibili corrispondenti categorie future, così come previsto dall'allegato A del D.P.R. n. 138 del 1998.**

# GUIDA ALLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU)

## *1. Cos'è la "TARSU"*

Un efficiente servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e di spazzamento delle strade tutela la nostra salute e l'ambiente in cui viviamo, garantendoci una miglior qualità della vita.

Il Comune, per legge, gestisce in regime di privativa questo importantissimo servizio, i cui costi vengono finanziati con il gettito della tassa sui rifiuti (detta TARSU), al cui pagamento sono tenuti tutti coloro che occupano o comunque detengono un locale, un'area strumentale od operativa in relazione al tipo di utilizzo che ne fanno.

Infatti, ogni superficie (coperta o scoperta), a seconda del tipo di uso cui viene destinata, è idonea a produrre una certa qualità e quantità di rifiuti.

Detti rifiuti, se di tipo urbano o assimilato (ossia se si tratta di rifiuti provenienti dalle abitazioni o ad essi assimilabili per qualità o quantità), devono essere obbligatoriamente conferiti al pubblico servizio, che provvede alla loro raccolta e al loro smaltimento nel modo che tutti conosciamo.

Prima di analizzare passo per passo in che cosa consista questa tassa e come venga applicata, è opportuno fare alcune premesse per sgomberare il campo da equivoci che ancora oggi traggono in inganno i contribuenti.

**Un primo punto da chiarire: la tassa non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento delle pratiche anagrafiche.**

Questo non accade per principio, data la particolarità del diritto tributario e delle esigenze di tutela che lo caratterizzano: l'autodichiarazione dei dati in base a cui applicare la tassa è un obbligo per il contribuente (art.70 del D.Lgs.507/1993), così come accade per l'I.C.I o per la dichiarazione dei redditi. Pertanto, la violazione dell'obbligo di denuncia viene sanzionata.

L'insufficienza dell'espletamento delle pratiche anagrafiche trova anche una spiegazione più "tecnica" nel fatto che la tassa non si paga solo per le abitazioni in cui abbiamo la residenza (si pensi agli appartamenti in locazione a chi non vi abbia preso la residenza, alle seconde case, ai garage, ai locali ad uso commerciale, industriale, ecc...), così come non è sempre vero che cambiando residenza non si debba più pagare la tassa (infatti, se si cambia residenza ma si mantiene la disponibilità dell'appartamento, per esempio, la tassa resta dovuta).

Quindi, **bisogna ricordare:** tutte le volte che acquistiamo o perdiamo la disponibilità di un locale o di un'area, dobbiamo presentare la denuncia al Comune.

**La tassa è dovuta a prescindere dall'effettivo utilizzo che il contribuente decida di fare:** ciò che rileva è che i locali o le aree siano potenzialmente utilizzabili, così come potenzialmente utilizzabile è parallelamente il pubblico servizio di raccolta dei rifiuti.

La normativa è chiara al riguardo: il fatto che la tassa sia dovuta anche in caso di uso discontinuo o stagionale è indirettamente comprovato dal fatto che la legge ed il regolamento prevedono apposite riduzioni (N.B. non esenzioni) della tassa in relazione a certi tipi di uso limitato (art. 8 del Regolamento).

Il Settore Tributi del Comune è a disposizione dei contribuenti che desiderino avere informazioni sulla tassa e sulle sue modalità applicative o che debbano presentare denunce o istanze riguardanti l'applicazione della stessa.

## *2. Chi è tenuto a pagare la tassa*

E' tenuto al pagamento della tassa chi occupa o conduce locali ed aree operative scoperte ubicati nel territorio del Comune di Trecate, a qualsiasi uso destinati.

Si tratta normalmente del proprietario (o dell'usufruttuario o del titolare del diritto di uso o abitazione, nel caso siano stati costituiti tali diritti) o, in caso di locazione, del locatario (ossia dell'inquilino o di chi abbia ottenuto in locazione il locale o l'area).

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

### *3. Presupposti della tassa*

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte **a qualsiasi uso adibiti**, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa.

Il servizio è istituito ed attivato (in regime di privativa, come previsto dalla legge) all'interno della cosiddetta "zona perimetrata". I limiti di tale zona di raccolta obbligatoria coincidono con il perimetro del territorio comunale.

Per maggiori informazioni circa l'esatta estensione della zona in cui è attivo il servizio si invita a contattare l'Ufficio Ecologia del Comune di Trecate.

Sono pertanto considerati tassabili tutti i locali e le aree scoperte (operative) situate all'interno della suddetta area perimetrata, indipendentemente dal tipo di utilizzo cui sono destinate: il tipo di utilizzo influisce infatti solo sull'ammontare della tassa, ma non sulla sua applicabilità.

### *4. La tassabilità delle superfici*

Come già detto, tutte le superfici (coperte o scoperte, a qualsiasi uso adibite) sono tassabili perché potenzialmente produttive di rifiuti.

Vi sono però delle eccezioni, previste dalla stessa legge (art. 62 del D.Lgs. 507/1993) e recepite nel regolamento comunale (art. 4).

Infatti, l'art. 4 – comma 2 – del Regolamento comunale vigente in materia prevede nel dettaglio le condizioni di esenzione.

Norme particolari, infine, sono applicabili per la tassabilità delle superfici produttive di rifiuti speciali, tossici e nocivi.

### *5. Decorrenza della tassa ed obbligo di denuncia*

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha inizio l'occupazione o detenzione dei locali o delle aree tassabili.

Ai fini dell'applicazione della Tassa, l'anno solare (ossia il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre) viene suddiviso in sei bimestri:

- 1° bimestre: comprende i mesi di gennaio-febbraio;
- 2° bimestre: comprende i mesi di marzo-aprile;
- 3° bimestre: comprende i mesi di maggio-giugno;
- 4° bimestre: comprende i mesi di luglio-agosto;
- 5° bimestre: comprende i mesi di settembre-ottobre;
- 6° bimestre: comprende i mesi di novembre-dicembre.

#### **Obbligo di denuncia e relative sanzioni**

Come già anticipato al paragrafo 1 (che si invita a rileggere riguardo al fatto che la tassa non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento delle pratiche anagrafiche), **l'autodichiarazione dei dati in base a cui applicare la tassa è un obbligo per il contribuente (art. 70 del D.Lgs. 507/1993), così come accade per l'I.C.I. o per la dichiarazione dei redditi.** La violazione dell'obbligo di denuncia è soggetta a sanzioni in base alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

### **Denuncia di iscrizione**

Per essere in regola con le previsioni della legge (art.70 del D.Lgs. 507/1993) e del regolamento del Comune, i proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla tassa sono obbligati, **entro il 20 gennaio dell'anno successivo** all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. Sulla base dei dati contenuti in tale denuncia il Comune procederà alla regolare iscrizione a ruolo del contribuente, che riceverà l'avviso o la cartella di pagamento per poter pagare la tassa dovuta.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

Pertanto, il contribuente verrà iscritto a ruolo ogni anno sulla base dei dati già denunciati e la tassa continuerà ad essergli applicata sulla base di tali presupposti.

### **Denuncia di variazione**

Al variare delle condizioni relative ai locali ed aree, alla loro superficie ed alla destinazione d'uso, il contribuente è nuovamente obbligato - entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale, ossia entro il 20 gennaio dell'anno successivo al momento in cui la situazione è venuta a mutare – a presentare una denuncia per comunicare al Comune i cambiamenti avvenuti ed aggiornare così i dati utilizzati per il calcolo della tassa.

La denuncia di variazione, debitamente accertata, che comporti un minor ammontare della tassa dà diritto al discarico, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

Il Settore Tributi, una volta ricevuta la denuncia di variazione, indicherà al contribuente come fare per poter pagare la tassa nella misura dovuta, tenuto conto del tipo di variazione intervenuta e della sua decorrenza.

Se il contribuente dovesse aver diritto ad un rimborso, potrà ottenerlo presentando apposita istanza.

### **Denuncia di cessazione**

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree tassabili deve essere denunciata al Comune.

In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto al discarico del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.

Qualora la denuncia di cessazione non venga presentata nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive, se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

## ***6. Informazioni pratiche sulla presentazione della denuncia***

### **Dati della denuncia**

La denuncia deve contenere tutti i dati specificati dall'art. 70 del D.Lgs. 507/1993 e dall'art. 12 del Regolamento comunale vigente.

Il Settore Tributi ha predisposto appositi modelli di denuncia che possono essere reperiti sia allo sportello del Settore medesimo che all'Ufficio Anagrafe ed all'URP.

Inoltre il modello è disponibile sul sito del Comune di Trecate all'indirizzo: [www.comune.trecate.no.it](http://www.comune.trecate.no.it), alla voce "Modulistica".

### **Cosa denunciare**

**E' necessario denunciare ogni nuova conduzione/occupazione**, ogni eventuale variazione o ogni cessazione, come per esempio:

- cambiamento di abitazione entro la città (denuncia di variazione) (\*);
- trasferimento in altro Comune (denuncia di cessazione), ai fini della cancellazione dal ruolo della tassa (\*);
- ogni differenza nella metratura, a suo tempo indicata, dei locali occupati;
- eventuale cambio di intestazione della cartella esattoriale (trascrizione).

**(\*) La denuncia anagrafica per il cambio di abitazione o di residenza non è sostitutiva della denuncia ai fini dell'applicazione o della cessazione della tassa.**

### **Presentazione delle denunce**

Devono esser presentate direttamente allo sportello del Settore Tributi, oppure spedite a mezzo posta, via fax o con e-mail all'indirizzo del Settore medesimo.

Le modalità di presentazione sono le seguenti:

**a) denuncia per l'applicazione della tassa** (nuova occupazione/conduzione) **o di variazione** qualora la variazione sia presupposto di un **aumento della tassa** va presentata entro il **20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione** (oltre tale data si incorre in violazione per omessa presentazione).

L'applicazione o l'aumento della tassa decorre dal bimestre successivo (gennaio/febbraio, marzo/aprile, ecc.) a quello in cui si è verificato il fatto, con relativo recupero delle somme dovute.

**b) denuncia di cessazione o di variazione** qualora la variazione sia presupposto di una **riduzione della tassa**.

La cessazione o la riduzione della tassa viene applicata dal bimestre successivo alla presentazione della denuncia. Pertanto, è opportuno presentarla al verificarsi delle rispettive condizioni per non continuare a pagare tributi non dovuti.

## **7. Com'è calcolata la tassa**

La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D. Lgs. 507/1993 e degli artt. 7 e 8 del Regolamento comunale vigente è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

**L'importo sugli avvisi e sulle cartelle di pagamento risulta maggiorato del 15%, perché alla tassa devono essere applicate le addizionali previste dalla Legge ed il tributo provinciale.**

## **8. Categorie tariffarie**

Le categorie tariffarie sono dettagliate sulla base delle classificazioni dei locali e delle aree previste dall'art. 10 del Regolamento comunale vigente.

Questo è l'elenco delle categorie vigenti:

**ABITAZIONI:**

CAT. 1 - TARIFFA ORDINARIA ABITAZIONI DI USO CIVILE E PERTINENZE

CAT. 1/A - TARIFFA RIDOTTA, PER ABITAZIONI DI USO CIVILE E PERTINENZE (ex art.8 commi 2 e 3 Regolamento comunale)

**ATTIVITA':**

CAT. 2/A - UFFICI PUBBLICI E PRIVATI (COMMERCIALI, INDUSTRIALI - ARTIGIANALI) - ORGANIZZAZIONI SINDACALI, POLITICHE E DEI PARTITI POLITICI - ASSICURAZIONI

CAT. 2/B - BANCHE - ISTITUTI DI CREDITO

CAT. 2/C - STUDI SPECIALISTICI E PROFESSIONALI

CAT. 3/A - NEGOZI ALIMENTARI

CAT. 3/B - NEGOZI DI GENERI DIVERSI - VINI E BEVANDE (INGROSSO E DETTAGLIO) - CIRCOLI - LAVANDERIE

CAT. 3/C - PARRUCCHIERI - ISTITUTI DI BELLEZZA - SOLARIUM

CAT. 3/D - SUPERFICIE DI VENDITA DI SUPERMERCATI - IMPIANTI DI GRANDE DISTRIBUZIONE (INGROSSO E DETTAGLIO) DEL SETTORE ALIMENTARE PREVALENTE - STRUTTURE CON SUPERFICIE SUPERIORE A MQ 250 DI AREA VENDITA

CAT. 3/E - FIORISTI - ORTOFRUTTA

CAT. 3/F - SUPERFICI DI VENDITA SUPERIORI A 250 MQ DI TUTTI I SETTORI MERCEOLOGICI DIVERSI DALL'ALIMENTARE

CAT. 4/A - ALBERGHI - RISTORANTI - TRATTORIE - PIZZERIE - FAST-FOOD

CAT. 4/B - CAFFE' - BAR - GELATERIE - PASTICCERIE - LATTERIE - SALE DA BALLO - DISCOTECHES

CAT. 5 - EDIFICI SCOLASTICI - ASILI PER L'INFANZIA - ORATORI - STAZIONI FERROVIARIE - CASE DI RIPOSO - OSPEDALI - ASSOCIAZIONI CULTURALI

CAT. 6/A - MICRO - PICCOLA INDUSTRIA

CAT. 6/B - MEDIO - GRANDE INDUSTRIA

CAT. 6/C - ARTIGIANI - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

CAT. 6/D - LOCALI DI DEPOSITO

CAT. 6/E - AREE OPERATIVE ESTERNE E TETTOIE SIA PAVIMENTATE CHE IN FONDO NATURALE IN CUI SI SVOLGONO ATTIVITA' ECONOMICHE PRODUTTIVE IN GENERE E COMMERCIALI, COMPRESSE LE ATTIVITA' DI DEPOSITO O STOCCAGGIO ESTERNO DI PRODOTTI FINITI O SEMI-LAVORATI

CAT. 7/A - AREA MERCATALE - BANCHI ALIMENTARI (TARIFFA GIORNALIERA)

CAT. 7/B - AREA MERCATALE - BANCHI DI GENERI DIVERSI (TARIFFA GIORNALIERA)

CAT. 7/C - DEHORS - SPETTACOLI VIAGGIANTI - CIRCHI (TARIFFA GIORNALIERA)

## *9. Modalità di pagamento della tassa*

La riscossione della tassa sui rifiuti, diversamente da quanto accade con l'I.C.I. (in cui il contribuente è chiamato a calcolarsi l'imposta ed a versarla autonomamente in due rate che scadono sempre il 16 giugno ed il 16 dicembre di ogni anno), avviene mediante il pagamento dei bollettini che ogni contribuente riceve insieme all'avviso o alla cartella di pagamento.

La tassa viene quantificata dal Comune sulla base dei dati che il contribuente ha l'obbligo di denunciare e richiesta in pagamento mediante un particolare strumento chiamato "ruolo contabile".

Esso è una sorta di elenco che indica i contribuenti (ordinati per codici fiscali) e la tassa da essi dovuta.

Sulla base del ruolo, il Concessionario territoriale per la riscossione (per Trecate è Equitaliasestri Spa) procede ad inviare i bollettini a tutti i contribuenti ed a riscuotere e riversare al Comune i relativi importi.

Qualora il contribuente dovesse effettuare un pagamento di importo diverso da quello indicato nei bollettini allegati all'avviso o alla cartella - ad esempio a seguito di provvedimento di discarico o di sgravio -, è possibile eseguire il versamento utilizzando il modello F35, pagare direttamente presso lo sportello esattoriale del Concessionario per la riscossione, presso gli uffici postali, oppure rivolgersi al Settore Tributi nelle giornate di riscossione diretta presso la Sede municipale.

## *10. Servizi presso il Settore Tributi*

- 1) Ricevimento delle denunce;
- 2) Sportello informativo per provvedimenti di discarico, di rimborso o per chiarimenti sulla applicazione di riduzioni o agevolazioni previste dal Regolamento comunale vigente;
- 3) Riscossione presso la Sede municipale nelle giornate di scadenza di rata, senza commissioni aggiuntive.

## *11. Riferimenti normativi*

- 1) Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive integrazioni e modificazioni
- 2) Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
- 3) Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
- 4) Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471/472/473
- 5) Legge 27 luglio 2000, n. 212
- 6) Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- 7) Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007)
- 8) Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008)
- 9) Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge Finanziaria per il 2009)

10) Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria per il 2010)

11) Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani  
Comune di Trecate

Varia e numerosa è anche la giurisprudenza in materia della quale non è possibile dar conto  
in modo sintetico.

Per ogni informazione più dettagliata, pertanto, è possibile rivolgersi al Settore Tributi.

# IL CANONE DI OCCUPAZIONE

## - NOTIZIE -

### *1. Quando si applica*

Il Canone di occupazione di spazi e aree pubbliche viene applicato quando si occupano spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio a vantaggio di singoli soggetti. Le occupazioni di spazio pubblico possono essere **permanenti** o **temporanee**:

- sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno solare, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

- sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno solare.

### *2. Da chi è dovuto il Canone*

Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

### *3. Come si determina il Canone*

I criteri per la determinazione della tariffa di base per l'applicazione del canone sono individuati secondo i seguenti elementi:

- la classificazione delle strade;
- l'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- la durata dell'occupazione;
- il valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- il valore economico dell'area in relazione al beneficio che ne trae il titolare della concessione, anche in relazione alle modalità di occupazione.

Il Comune di Trecate applica il canone di che trattasi facendo riferimento al D. Lgs. 446/1997, recepito nel Regolamento Comunale vigente.

In tale Regolamento sono altresì definiti tutti gli ulteriori criteri previsti per le riduzioni del canone, le esenzioni e le esclusioni.

N.B. Per le occupazioni effettuate con **DEHORS**, si applica una specifica disciplina regolamentare, approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 16 del 12 marzo 2007.

I Regolamenti sono consultabili sul sito del Comune di Trecate, all'indirizzo [www.comune.trecate.no.it](http://www.comune.trecate.no.it) alla voce "Regolamenti".

### *4. Modalità di svolgimento del servizio*

Il Comune di Trecate svolge il servizio mediante concessione in appalto alla Ditta M.T. SPA, la quale ha eletto sede in Trecate, presso l'Ufficio del Peso Pubblico, in Via Clerici.

L'Ufficio della Ditta è aperto tutte le mattine, dal LUNEDI' al GIOVEDI', dalle ore 08.30 alle ore 11.30. Recapito telefonico: **0321/785.133**.

# IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

## - NOTIZIE -

### *1. Applicazione*

L'Imposta Comunale sulla Pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso svariate forme di comunicazioni, sia visive che acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici, aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili.

Ai fini dell'imposizione sono considerati rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

### *2. Soggetti passivi*

Il soggetto passivo dell'imposta, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' altresì obbligato in solido al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### *3. Come si determina l'imposta*

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni oltre il primo metro quadrato al mezzo metro quadrato.

Il Regolamento Comunale vigente, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 11 – 12 – 13, disciplina con precisione le diverse modalità di determinazione delle maggiorazioni e riduzioni di imposta, conformemente a quanto indicato dal D. Lgs. n. 507/1993.

Il Comune di Trecate, attraverso il Regolamento, ha disciplinato tutti gli aspetti particolari dell'applicazione dell'imposta, nonché l'individuazione degli impianti esistenti e la classificazione delle strade nel territorio.

Il Regolamento è consultabile sul sito del Comune di Trecate, all'indirizzo [www.comune.trecate.no.it](http://www.comune.trecate.no.it) alla voce "Regolamenti".

### *4. Modalità di svolgimento del servizio*

Il Comune di Trecate svolge il servizio mediante concessione in appalto alla Ditta Aipa SPA, la quale ha eletto sede in Trecate presso il negozio "Charta", sito in Via XX Settembre, 28.

Il servizio riguarda anche tutti gli aspetti delle affissioni pubbliche e dei relativi diritti.

L'Ufficio della Ditta è aperto tutte le mattine, dal LUNEDI' al VENERDI', dalle ore 08.30 alle ore 12.30, il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Nella giornata di SABATO l'apertura è dalle ore 09.00 alle ore 12.00. Recapito telefonico: **0321/777.615**.

# INFORMAZIONI UTILI

## *1. Servizio Peso Pubblico automatizzato*

Il Peso Pubblico automatizzato è ubicato in Via Clerici e funziona mediante l'utilizzo di appositi gettoni.

Il costo di ogni gettone è pari ad **€ 2,58**

Alla fine dell'operazione di pesata viene emessa la ricevuta fiscale dalla gettoniera.

I gettoni per il Peso Pubblico sono venduti presso i punti vendita convenzionati.

Per l'anno 2010 le rivendite autorizzate sono:

TABACCHERIA – RICEVITORIA P. CAPETTINI – C.SO ROMA, 83 – TRECATE

TABACCHERIA – RICEVITORIA G. DALL'OCCO – P.ZZA CAVOUR, 24 - TRECATE

Nel caso in cui le suddette rivendite siano momentaneamente sprovviste di gettoni, è possibile rivolgersi direttamente al Settore Tributi, negli orari di apertura.

L'utilizzo della gettoniera avviene in base alle seguenti fasce:

- fino a 100 quintali = 1 gettone
- da 101 a 360 quintali = 2 gettoni
- oltre 360 quintali = 3 gettoni

## *2. Servizio acquedotto*

Il servizio di acquedotto è gestito dalla Società Servizi Pubblici Trecatesi – S.P.T. SPA – i cui uffici sono ubicati in Via Cassano, 16.

Lo sportello è aperto con le seguenti modalità:

**LUNEDI' – MERCOLEDI' – VENERDI' dalle ore 09.00 alle ore 12.30.**

## *3. Sportello catastale*

Come già evidenziato nella parte relativa all'ICI, questo Comune offre il servizio di consultazione gratuita per tutto il territorio nazionale delle visure catastali.

Lo sportello a ciò preposto è collocato al II Piano del Palazzo Municipale, a lato dello sportello dell'Ufficio Tributi ed è aperto con le seguenti modalità:

**MARTEDI' DALLE ORE 08.45 ALLE ORE 12.15**

**GIOVEDI' DALLE ORE 08.45 ALLE ORE 12.15  
DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 16.00**

## *4. Addizionale Comunale all'Irpef*

Il Comune di Trecate ha istituito l'applicazione dell'addizionale all'IRPEF nell'anno 2002.

La percentuale prevista per l'anno 2010 è pari allo **0,6 % (zero virgola sei per cento)**.

Sono, comunque, **esenti** dall'applicazione dell'addizionale **i redditi uguali o inferiori a € 8.500,00.**

**La Guida per l'anno 2010 è stata redatta dal Settore Tributi.  
Gli atti, le norme di legge ed ogni altra documentazione in essa citati sono disponibili per la consultazione presso gli sportelli comunali.**

